



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LORENZO ORILIA - Presidente -  
Dott. MAURO MOCCI - Consigliere -  
Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -  
Dott. LUCA VARRONE - Consigliere -  
Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere

Oggetto

REGOLAMENTO DI  
COMPETENZA

Ad. 22/09/2022 - CC

R.G.N. 29268/2021

sul ricorso iscritto al n. RG 29268-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
presso lo studio dell'avvocato (omissis)

che lo rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) ;

**- intimato -**

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 384/2018 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 06/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA VARRONE;

**CONSIDERATO CHE:**

Ric. 2021 n. 29628 sez. S2 - ud. 22/09/2022





1. In data 16/1/2018 l'avv. (omissis) depositava ricorso innanzi al Tribunale di Salerno, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, per ottenere il pagamento del compenso per l'attività professionale svolta, quale difensore di fiducia del signor (omissis)

in un procedimento penale a carico di quest'ultimo, nella fase delle indagini preliminari, in quella di primo e secondo grado, nonché nel giudizio di legittimità.

2. La parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

3. In data 6/10/2021 il Tribunale di Salerno emetteva ordinanza ex art.702 ter C.P.C. con cui dichiarava la propria incompetenza per essere competente a decidere la Corte d'Appello osservando che: a) secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 448512018, ribaditi con l'ordinanza delle stesse Sezioni Unite n. 25938/2018, il rito sommario collegiale ex art. 702 bis C.P.C. - art. 14 d.lgs. n. 150/2011 può essere utilizzato esclusivamente per le attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali; b) qualora le parti abbiano introdotto il giudizio con rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, le domande relative a prestazioni giudiziali in materia penale continuano ad essere soggette al rito ordinario e, pertanto, non vanno dichiarate inammissibili, bensì trasformate e trattate nelle forme ordinarie; C) conseguentemente la presente controversia doveva essere riqualficata in termini di rito sommario codicistico, rimesso alla competenza monocratica; d) doveva inoltre essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in applicazione del principio, enunciato dalle Sezioni Unite (Cass. Su 19/2/2020 n. 42477), secondo cui, nel caso in cui il professionista, agendo ai sensi dell'art.





14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa; e) nel caso di specie, la competenza a decidere spettava pertanto alla Corte d'Appello quale ultimo ufficio giudiziario di merito ad aver conosciuto della controversia nella quale il ricorrente aveva prestato la propria attività professionale.

4. L'avv. (omissis) propone istanza di regolamento necessario di competenza (notificata l'11 novembre 2021) affidata ad un unico motivo, con il quale chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Salerno.

5. Parte resistente non si è costituita.

6. L'ufficio della Procura Generale nella persona del sostituto Procuratore generale dottoressa Paola D'Ovidio ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

### **RILEVATO CHE**

1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione delle norme sulla competenza, in relazione all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e all'art. 28 della legge n. 794/1942, in quanto il procedimento speciale indicato dalle richiamate norme di legge (e la conseguente competenza funzionale della Corte di Appello ritenuta dal Tribunale) non sarebbe applicabile ai compensi professionali degli avvocati in sede penale.

2. Il ricorso è fondato.

3. Come evidenziato dal Procuratore Generale, trattandosi di una controversia introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 150/2021 per vedere riconosciuto il compenso professionale relativo ad attività prestata in più gradi di un giudizio





penale, correttamente il Tribunale adito ha ritenuto di riqualificare il giudizio "in termini di rito sommario codicistico rimesso alla competenza monocratica", atteso che l'art. 14 cit. prevede che il procedimento sommario speciale ivi dettato si applichi alle sole controversie di cui all'art. 28 della legge n. 794/1942, che attiene ai soli compensi per prestazioni giudiziali in materia civile. Tale principio è stato in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte, da ultimo precisando che il procedimento previsto dagli art. 28 e ss. della l. n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari di avvocato non è applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinato dalla menzionata legge: in tali ipotesi, il rito ordinario di cognizione, che è il solo consentito per le prestazioni penali, prevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimento va definito con sentenza, soggetta all'appello e non al ricorso straordinario per cassazione." (Cass. Sez. 2, 27/09/2016, n. 19025, Rv. 641561 - 01; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20293, Rv. 577705 - 01).

4. La corretta riqualificazione operata dal Tribunale di Salerno avrebbe però imposto il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio dinanzi allo stesso Tribunale in composizione monocratica, secondo le regole del rito sommario codicistico (soggetto, tra l'altro, ad un ben diverso regime impugnatorio), dovendo conseguire alla inapplicabilità del rito sommario speciale previsto dal menzionato art. 14, l'inapplicabilità del relativo regime processuale, anche con riferimento all'individuazione del giudice competente ed al correlato orientamento giurisprudenziale formatosi con particolare riferimento alle ipotesi in cui la domanda si riferisca a compensi professionali relativi all'intera attività svolta in più gradi del giudizio.





Al riguardo non può che richiamarsi il principio di diritto recentemente espresso da Cass. Sez. 6-2, 11/03/2021, n. 6817, Rv. 660853 - 01, secondo cui la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale (nella specie della parte civile) non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all' art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell' art. 14 cit.

5. A tale principio non si è attenuta l'ordinanza impugnata, la quale è pervenuta ad individuare la competenza della Corte d'Appello richiamando impropriamente Cass. SU, 19/02/2020, n. 4247, Rv. 657193: invero, quest'ultima pronuncia ha, sì, ritenuto competente l'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa qualora sia richiesto il pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, ma ciò esclusivamente nel caso in cui si tratti di procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942 (ossia per prestazioni rese in un giudizio civile), ed il professionista abbia agito ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, ipotesi nella specie esclusa dalla stessa ordinanza impugnata.

6. Il collegio condivide le conclusioni del procuratore generale.





7. Pertanto, il ricorso per regolamento va accolto, con conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di Salerno che, previa riassunzione del giudizio nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ., provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

**P. Q. M.**

La Corte Suprema di Cassazione

La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa l'ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di regolamento.

Fissa il termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 22 settembre 2022.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Orilia

